

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 30/03/2017**

**COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**VALIDO DAL 01.01.2017**

## *Articolo 1*

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n°446.

## *Articolo 2*

### **Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Le misure di tariffa possono essere rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.
6. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

## *Articolo 3*

### **Soggetti attivi e passivi**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

## *Articolo 4*

### **Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni**

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate al protocollo del Comune utilizzando la modulistica all'uopo resa disponibile, nel rispetto dei termini seguenti:

- a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa.
- b) per le occupazioni temporanee: almeno 8 giorni lavorativi prima della data prevista per l'occupazione

Il Responsabile del Procedimento individuato all'interno del settore Gestione e Controllo del Territorio, attiva la fase istruttoria per verificare la regolarità e la completezza della domanda; qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, provvede ad acquisire gli eventuali pareri tecnici, che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti.

Il Responsabile del Procedimento dovrà altresì acquisire l'istruttoria di competenza dell'Ufficio Tributi relativa al calcolo COSAP.

Il responsabile del Procedimento provvede all'istruttoria con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun provvedimento (vedere all.1)

In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30.

- 3. Al termine dell'istruttoria, il Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio emette il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione dell'occupazione o di diniego della stessa.
- 4. Nel caso in cui il richiedente, titolare di precedente concessione per occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia, risulti non aver ottemperato al pagamento dei canoni dovuti, la nuova richiesta non può essere accolta sino all'avvenuto versamento degli importi dovuti.
- 5. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
  - b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
  - d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento del primo canone e, se occorre, anche quelle di versamento dei canoni successivi;
  - e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.
- 6. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria Istanza.
- 7. Per le occupazioni di fatto in assenza di concessione, gli elementi per la quantificazione del canone vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.
- 8. In deroga alle disposizioni dei precedenti commi e solo in caso di occupazione di suolo pubblico in occasione di tagli strada, si applicano le disposizioni previste dal "Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 23.12.2004."

## ***Articolo 5***

### **Revoca e decadenza di concessioni o autorizzazioni**

- 1. Le concessioni e le autorizzazioni di cui all'articolo precedente possono essere revocate in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca.
- 2. La decadenza delle concessioni, disposta dall'Ufficio competente al rilascio, si verifica nei seguenti casi:

- Le reiterate violazioni da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- il mancato pagamento del canone (o di una o più rate in caso di rateizzazione) ai sensi dell'art. 14, comma 9 del presente Regolamento;
- il mancato versamento dell'indennità di mora, irrogata in caso di tardivo pagamento, ai sensi dell'art. 14, comma 10 del presente Regolamento;
- la violazione di norme di legge o di regolamenti in materia;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
- la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei ~~cinque~~ dieci giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea.

La decadenza della concessione comporta l'equiparazione delle occupazioni a quelle abusive

3. La revoca o la decadenza della concessione comporta, altresì, l'obbligo a carico del destinatario di rimuovere le attrezzature utilizzate per l'occupazione. In caso di inadempienza, entro il termine concesso dal presente Regolamento, il responsabile che ha disposto la revoca o la decadenza, dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
4. Per motivi di pubblica utilità può essere ordinata al concessionario una breve rimozione temporanea delle attrezzature utilizzate per l'occupazione ed indicate nell'atto di concessione, senza che il concessionario stesso possa avanzare pretese ed, altresì, senza obbligo da parte del Comune di restituzione del canone riscosso. In caso di inadempienza, entro il termine concesso, il responsabile che ha disposto la breve rimozione temporanea, dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
5. Nel caso di occupazioni in assenza di concessione, il responsabile competente al rilascio della concessione dispone la rimozione delle attrezzature collocate. In caso di inadempienza entro il termine concesso, il responsabile predetto dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
6. Nel caso in cui le strutture o attrezzature oggetto di concessione risultino modificate, disordinate ovvero in stato di degrado a causa di omessa manutenzione od uso improprio delle stesse, con provvedimento del responsabile cui compete il rilascio della concessione viene disposta la rimozione delle attrezzature collocate. In mancanza della rimozione il responsabile predetto dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.

## *Articolo 6*

### **Occupazioni permanenti e temporanee - Criteri di distinzione - Graduazione e determinazione del canone**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti;
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, moltiplicata per il coefficiente 1,2.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate in due categorie. (Vedi Allegato 2).

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.

4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Per i mezzi e impianti pubblicitari, come definiti dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la misura è determinata dalla proiezione sul suolo del mezzo stesso espressa in metri lineari.
5. Nel caso di occupazioni permanenti e temporanee, superiori a 1000 mq, la metratura eccedente tale misura è considerata, ai fini del calcolo del canone, in ragione del 10%.
6. Per le occupazioni temporanee realizzate da un unico soggetto con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
7. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata. L'allegato 3) al presente regolamento contiene i coefficienti moltiplicatori relativi alle diverse durate e alle diverse tipologie di occupazioni.
8. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa approvata per i coefficienti relativi al tipo di occupazione, temporanea o permanente di cui all'allegato 3, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni temporanee, anche per la durata.

### *Articolo 7*

#### **Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie**

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art. 2, la tariffa è pari a quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale.
3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
4. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

### *Articolo 8*

#### **Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe**

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato e graduato secondo i criteri dettagliati nel precedente art. 6 e si applica alla durata di effettiva occupazione, espressa in giorni, in base alle tariffe deliberate dal comune.
2. Per le occupazioni temporanee la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni e i relativi coefficienti moltiplicatori:
  - a) occupazioni fino a 14 giorni : coefficiente del 0,5
  - b) occupazioni oltre 14 giorni : coefficiente del 0,3
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,3. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 1,2.
- 4 bis Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,2.
5. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono moltiplicate per il coefficiente 0,5 per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono moltiplicate per il coefficiente 0,4.
7. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria moltiplicata per il coefficiente 0,1.
8. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 10, che si protraggano per almeno 20 giorni non consecutivi la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,5.  
Tale coefficiente è cumulabile con quelli di cui ai commi precedenti.
9. Nel caso di occupazione di suolo pubblico mediante strutture, i tempi impegnati nelle operazioni di montaggio e smontaggio sono computati a tutti gli effetti ai fini del conteggio del canone. Non si applica la presente disposizione nel caso di occupazione poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
10. Nel caso di occupazione di suolo effettuate a titolo di spunta, ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche, il canone è stabilito in € 25,00 per occupazione. (Allegato 4).

## *Articolo 9*

### **Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo - Disciplina**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 10, comma 6.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli

impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

## ***Articolo 10***

### **Criteria di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo**

1. Il canone per le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune. (Vedi allegato 3).
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica;
4. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime
5. Per le occupazioni, aventi carattere temporaneo, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto ad esclusione di quelli di cui al precedente comma 3, si applica la tariffa ordinaria moltiplicata per i seguenti coefficienti:
  - coefficiente 1 per le occupazioni inferiori al chilometro lineare e non superiore a 30 giorni
  - coefficiente 1,5 per le occupazioni superiori al chilometro lineare e non superiore a 30 giorni;
  - coefficiente 1,3 per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni;
  - coefficiente 1,5 per occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni;
  - coefficiente 2 per occupazioni di durata maggiore a 180 giorni;
6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi si applica un canone stabilito in maniera forfettaria così come segue:
  - 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sotto indicate classi di comuni:
    - I) fino a 20.000 abitanti, Euro 0,7746= per utenza;
    - II) oltre 20.000 abitanti, Euro 0,6455= per utenza.
7. Per numero di utenze si intende quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.  
In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia, da chi pone in essere una simile tipologia di occupazione, non può essere inferiore a Euro 516,4568=.
8. Per le occupazioni permanenti con cavi, condutture e manufatti effettuate da privati, la tariffa è commisurata all'occupazione al metro quadrato e al coefficiente di classificazione delle strade, di cui all'allegato 3  
Ai fini del calcolo, i mq sono determinati moltiplicando la lunghezza x il diametro, in ogni caso il diametro considerato non può essere inferiore a ml. 0,25  
L'ammontare complessivo del canone dovuto da chi pone in essere una simile tipologia di occupazione, non può essere inferiore a Euro 100,00 annuo per ogni conduttura/innesto.

## ***Articolo 11***

## Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) le occupazione con passi carrabili;
- j) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- k) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- l) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- m) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, nonché le occupazioni effettuate con distributori di tabacchi e simili;
- n) occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) o da O.N.G. (Organizzazioni non Governative) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. L'esenzione non opera se O.N.L.U.S. e O.N.G. realizzino attività di vendita, diretta o indiretta, non riconducibili alle finalità istituzionali dell'organizzazione.
- o) le occupazioni effettuate in occasione di eventi (mercatini, sagre, giornate particolari, manifestazioni culturali e/o del tempo libero...) patrocinati dal Comune, con Delibera di Giunta Comunale, nei quali non è prevista la presenza di operatori per il commercio su aree pubbliche, il Comune può autorizzare associazioni e/o gruppi locali per l'organizzazione e la gestione delle aree pubbliche loro riservate. L'eventuale presenza di operatori per il commercio su aree pubbliche o, comunque, di operatori commerciali, comporta per questi ultimi il pagamento del COSAP.



- p) le occupazioni effettuate per la raccolta di fondi da devolvere esclusivamente e totalmente per fini di utilità sociale; in tale caso il soggetto occupante deve produrre apposita dichiarazione di impegno;
- q) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, vasi a terra con piante addobbate in occasione di festività;
- r) le occupazioni realizzate con autospazzatrici, camion di raccolta, cassonetti, campane ed altri contenitori destinati al conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni effettuate con passi carrabili, griglie metalliche, luci cantina, scantinati, intercapedini, cavedi e ponticelli.
- t) le occupazioni effettuate con insegne obbligatorie per legge (T su insegna di tabaccheria e CROCE per le Farmacie);
- u) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadro o lineare.

## ***Art. 12***

### **Occupazioni di urgenza**

1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata, senza concessione/autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Locale, mediante fax o pec, al fine di ottenere le necessarie prescrizioni tecnico operative che garantiscano il rispetto delle norme del Codice della Strada.
2. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione entro il giorno successivo al verificarsi dell'occupazione medesima e la relativa concessione/autorizzazione è rilasciata in sanatoria.

## ***Art. 13***

### **Occupazioni occasionali e di breve durata**

1. Le occupazioni relative a:
  - a) piccoli lavori edilizi di manutenzione effettuati con ponteggi mobili, steccati, scale ed altro;
  - b) operazioni di trasloco;
  - c) operazioni di manutenzioni del verdenon sono soggette a concessione/autorizzazione se di durata inferiore a 12 ore. E' comunque necessaria la comunicazione scritta all'Ufficio di Polizia Locale con la quale si segnalano la data e le modalità di occupazione, nel caso comportino intralcio al traffico veicolare o utilizzo anche indiretto della carreggiata.
2. Le occupazioni di durata superiore a 12 (dodici) ore sono soggette a concessione/autorizzazione con le modalità di cui ai precedenti articoli.

## ***Articolo 14***

### **Versamento del canone**

1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee va eseguito preventivamente al rilascio della concessione/autorizzazione, in unica soluzione anticipata per l'intero periodo di occupazione.
2. Il versamento del canone relativo al primo anno di un'occupazione permanente va eseguito preventivamente al rilascio della concessione/autorizzazione, in unica soluzione anticipata e in misura

proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si protrae l'occupazione. Il mese durante il quale l'occupazione si protrae per almeno quindici giorni è computato per intero.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione per occupazione permanente ed in mancanza di variazioni nella occupazione, il versamento viene effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Per le occupazioni temporanee e per quelle permanenti, ma con l'esclusione di quelle di cui all'art. 9, comma 1, con canone d'importo complessivo superiore a Euro 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra riportati.
4. Per le occupazioni di cui all'articolo 9, comma 1) il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.  
Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento del conguaglio è effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, il canone viene aggiornato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per le occupazione di cui all'art. 8, comma 10, che si verificano a seguito delle operazioni di spunta, il versamento va effettuato dal soggetto assegnatario di posteggio libero, prima dell'occupazione del posteggio medesimo e comunque dopo aver dato prova dell'avvenuto pagamento all'agente di Polizia Locale preposto alle operazioni di spunta o ad altro addetto del Comune.
6. Il pagamento del canone deve essere effettuato:
  - mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune
  - mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
  - mediante bonifico bancario.
7. Gli importi devono essere arrotondati all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo del canone risulta essere inferiore a € 10,00 per le occupazioni permanenti e inferiore a € 3,00 per le occupazioni temporanee.
8. La totale omissione di pagamento del canone (oppure di una o più rate, nel caso in cui il pagamento sia rateizzato) comporta la decadenza dell'atto di concessione/autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. Nel caso in cui il pagamento, comprensivo di un'indennità di mora del **5%** dell'importo del canone stesso, non avvenga entro 12 giorni dal ricevimento di una comunicazione di diffida, predisposta dall'Ufficio Tributi e notificata all'utente.  
E' a carico del concessionario l'onere di presentare al Comune la ricevuta dell'avvenuto pagamento.  
L'atto di decadenza è disposto dall'Ufficio competente al rilascio degli atti autorizzatori, ai sensi dell'art. 4 e 5 del presente Regolamento.
9. Il tardivo pagamento del canone (oppure di una o più rate, nel caso il pagamento sia rateizzato), comporta la corresponsione di un'indennità di mora del **3%** dell'importo del canone stesso e la decadenza dell'atto di concessione/autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, nel caso in cui il pagamento, della suddetta indennità di mora non avvenga entro 12 giorni dal ricevimento di una comunicazione di diffida, predisposta dall'Ufficio Tributi e notificata all'utente.  
E' a carico del concessionario l'onere di presentare al Comune la ricevuta dell'avvenuto pagamento.  
L'atto di decadenza è disposto dall'Ufficio competente al rilascio degli atti autorizzatori, ai sensi dell'art. 4 e 5 del presente Regolamento.

## **Articolo 15**

### **Il subentro**

1. Nel caso di subentro di altro soggetto nella concessione, il cedente e il subentrante devono presentare apposita comunicazione congiunta. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive, soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.  
Per l'anno in cui si verifica il subentro, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento del canone
2. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nella concessione stessa. Entro un anno dalla data del decesso devono darne comunicazione agli uffici competenti che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

## ***Articolo 16***

### **La proroga del provvedimento**

1. La richiesta di proroga deve essere inoltrata ai competenti uffici con le stesse modalità previste dall'art.4 del presente regolamento, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della concessione di cui si chiede la proroga.
2. Nell'ipotesi in cui la proroga dell'occupazione riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione stessa, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda non deve essere allegata alcuna documentazione, ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conformità alla precedente concessione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte del Comune.
3. Ai fini della determinazione del canone, il coefficiente moltiplicatore della durata dell'occupazione è riferito al periodo aggiuntivo richiesto;

## ***Articolo 17***

### **Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone**

1. Il Comune controlla i versamenti effettuati sulla base degli elementi in suo possesso ed in caso di irregolarità riscontrate emette avviso di accertamento con l'invito a regolarizzare entro 60 gg oppure avviso di rimborso.  
Qualora il soggetto obbligato non adempia al versamento di quanto dovuto in base all'avviso di accertamento entro i termini stabiliti, si procederà con la riscossione coattiva ai sensi dell'at.52, comma 6 del Decreto legislativo 446/97.
2. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

## ***Articolo 18***

### **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di fatto, abusive in quanto effettuate senza titolo, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai fini del pagamento del canone, a quelle autorizzate o concesse.

2. Alle occupazioni abusive si applica una sanzione indennitaria pari al canone maggiorato fino al 50%, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n° 446/1997, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
3. Per le occupazioni abusive è inoltre prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da parte del responsabile del procedimento ~~per competenza~~, di un importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al comma precedente, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. n° 285/1992.

### ***Articolo 19***

#### **Funzionario responsabile del procedimento**

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

### ***Articolo 20***

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017
2. Le autorizzazioni e concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate con il pagamento del nuovo canone, salvo la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari. Il mancato pagamento del canone alla scadenza prevista costituisce rinuncia all'autorizzazione.

## Allegato 1

PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI REALTIVA	PROCEDIMENTO AFFIDATO A	PARERI OBBLIGATORI	TERMINE
1. Occupazione per l'esecuzione di lavori edili con o senza ponteggi e lavori stradali	UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO	UFFICIO TECNICO E UFFICIO POLIZIA LOCALE	7 gg.
2. Occupazione per impianti pubblicitari	UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO	UFFICIO TECNICO E UFFICIO POLIZIA LOCALE	7 gg.
3. Occupazione antistante gli esercizi pubblici commerciali con tavolini, vasi, tende, ombrelloni, esposizione di merce, ecc.	UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE	7 gg.
4. Occupazioni con mercati, fiere, posteggi isolati, di ambulanti ed altra natura commerciale	UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE	7 gg.
5. Occupazioni per manifestazioni ed iniziative politiche, religiose, assistenziali, collettive e del tempo libero	UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE	7 gg.
6. Occupazione del suolo con manomissione dello stesso (condutture, chioschi, edicole, ecc.)	UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO	UFFICIO TECNICO E UFFICIO POLIZIA LOCALE	7 gg.
7. Occupazioni per vendite occasionali, mostre, spettacoli e giostre	UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE	7 gg.

## Allegato 2

### CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE (art. 6 comma 3)

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA **PRIMA CATEGORIA**, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

definizione dello spazio o area pubblica	denominazione
PASSAGGIO	PADRE GIANNI MAGGIONI
PIAZZA	PAPA GIOVANNI PAOLO II – Karol Josef Wojtyla
PIAZZA	TRIESTE
PIAZZA	VITTORIO VENETO
STRADA	VIA AGAZZI ERMENEGILDO
STRADA	VIA ALBENZA * (per la porzione di strada situata all'interno del perimetro del centro abitato)
STRADA	VIA ALLE CAVE
STRADA	VIA BORGOGNA
STRADA	VIA BREMBO * (per la porzione di strada situata all'interno del perimetro del centro abitato)
STRADA	VIA CA' FITTAVOLI
STRADA	VIA CADUTI E DISPERSI DELL'AERONAUTICA
STRADA	VIA CARDUCCI GIOSUE'
STRADA	VIA CASCINETTO* (per la porzione di strada situata all'interno del perimetro del centro abitato)
STRADA	VIA CAVOUR CAMILLO
STRADA	VIA CHIESA DAMIANO
STRADA	VIA CONTI BREMBATI
STRADA	VIA DEI CICLAMINI
STRADA	VIA DEI GAROFANI
STRADA	VIA DEI GIACINTI
STRADA	VIA DEI GIGLI
STRADA	VIA DEI NARCISI
STRADA	VIA DEI TULIPANI
STRADA	VIA DELLE AZZALEE
STRADA	VIA DELLE PRIMULE
STRADA	VIA DELLE ROSE
STRADA	VIA DELLE VIOLE
STRADA	VIA DON GIOVANNI CENTURELLI
STRADA	VIA DON GIOVANNI SALA
STRADA	VIA DON GIUSEPPE GOTTI
STRADA	VIA DON PIETRO MORATTI
STRADA	VIA ERBAROLA
STRADA	VIA EUROPA
STRADA	VIA FONTANA
STRADA	VIA FILZI FABIO

STRADA	VIA FOSCOLO UGO
STRADA	VIA GALILEI GALILEO
STRADA	VIA GARIBALDI GIUSEPPE
STRADA	VIA GHANDI MOHANDAS KARAMCHAND
STRADA	VIA INDIPENDENZA
STRADA INTERRATA	VIA ING. CAPRONI GIANNI
STRADA PRIVATA	VIA LEGLER
STRADA	VIA LEONARDO DA VINCI
STRADA	VIA LEOPARDI GIACOMO
STRADA	VIA LESINA
STRADA	VIA LOCATELLI BRUNO
STRADA	VIA MALPENSATA
STRADA	VIA MANZONI ALESSANDRO
STRADA	VIA MARCONI GUGLIELMO
STRADA	VIA MAZZINI GIUSEPPE
STRADA	VIA MONS. BATTAGLIA VESCOVO
STRADA	VIA MONTE GRAPPA
STRADA	VIA MORLOTTI PIETRO
STRADA	VIA MORONI GIOVAN BATTISTA
STRADA	VIA PADANIA
STRADA	VIA PALESTRO
STRADA	VIA PASCOLI GIOVANNI
STRADA	VIA PIAVE
STRADA	VIA PIAZZOLO
STRADA	VIA PUCCINI GIACOMO
STRADA	VIA IV NOVEMBRE
STRADA	VIA RAMPINELLI ENRICO
STRADA	VIA RAVASIO GIUSEPPE
STRADA	VIA ROCCOLO
STRADA	VIA RUBENS PETER PAUL
STRADA	VIA RUBINI
STRADA	VIA RUGGERI PIETRO DA STABELLO
STRADA	VIA SABOTINO
STRADA	VIA SAN FEDELE
STRADA	VIA SAN GIOVANNI BOSCO
STRADA	VIA SAN LUCA
STRADA	VIA SAN ZENONE
STRADA	VIA SAURO NAZARIO
STRADA	VIA SOLARO* (per la porzione di strada situata all'interno del perimetro del centro abitato)
STRADA	VIA SOLE DELLE ALPI
STRADA	VIA SORTE
STRADA	VIA TERZI DI SANT'AGATA GIULIO
STRADA	VIA TINAGLIA GUGLIELMO
STRADA	VIA TORRE
STRADA	VIA TRESOLZIO

STRADA	VIA VALER
STRADA	VIA VENTOGGIO
STRADA	VIA VERDI GIUSEPPE
STRADA	VIA VERGA GIOVANNI
STRADA	VIA VIVALDI ANTONIO
STRADA	VIA XXIV MAGGIO
STRADA	VIA IV NOVEMBRE

\* Il limite del centro abitato è meglio definito nelle planimetrie predisposte dall'Ufficio Tecnico e presenti agli atti all'Ufficio Tributi.. **(ULTIMA MODIFICA APPORTATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 52 DEL 17.06.2010)**



ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA **SECONDA CATEGORIA**, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

definizione dello spazio o area pubblica	denominazione
AREA	ZONA ADIACENTE IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA LOCATELLI BRUNO
AREA	ZONA ADIACENTE IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA TORRE
STRADA	VIA ALBENZA * (per la porzione di strada situata all'esterno del perimetro del centro abitato)
STRADA	VIA BREMBO * (per la porzione di strada situata all'esterno del perimetro del centro abitato)
STRADA	VIA CA' BARILE
STRADA	VIA CASCINETTO * (per la porzione di strada situata all'esterno del perimetro del centro abitato)
STRADA	VIA SOLARO * (per la porzione di strada situata all'esterno del perimetro del centro abitato)

\* Il limite del centro abitato è meglio definito nelle planimetrie predisposte dall'Ufficio Tecnico e presenti agli atti all'Ufficio Tributi. **(ULTIMA MODIFICA APPORTATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 52 DEL 17.06.2010)**

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DEL COSAP PERCHE' STRADE PROVINCIALI

definizione dello spazio o area pubblica	denominazione
STRADA PROVINCIALE	VIA BATTISTI CESARE
STRADA PROVINCIALE	VIA DONIZETTI GAETANO
STRADA PROVINCIALE	VIA GIOVANNI XXIII
STRADA PROVINCIALE	VIA XXV APRILE

## Allegato 3

### a) MODALITA' DI CALCOLO DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SUOLO

Per le occupazioni permanenti di suolo la **TARIFFA BASE ANNUA** per metro quadrato o metro lineare è pari a **€ 10,8760**

#### 1. COEFFICIENTI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE (art.6 comma 3):

- Categoria Prima: Coefficiente 1 (Comprende strade del centro abitato e di primaria importanza)
- Categoria Seconda: Coefficiente 0,5 (Comprende strade limitrofe al centro abitato)

#### 2. COEFFICIENTI DI CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI (art.6 comma 7):

Stabiliti in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

- Occupazione con chioschi e edicole o qualsiasi occupazione per lavori edili che comporti la commissione del suolo Coefficiente 6
- Occupazione antistante agli esercizi pubblici commerciali con tavolini, vasi, tende o esposizione di merce, nonché occupazione con ponteggi o con impianti pubblicitari Coefficiente 3
- Altre occupazioni diverse da quelle sopra indicate Coefficiente 1

#### MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari ed è determinato nel modo seguente:

**CANONE** = tariffa base **X** coefficiente classificazione delle strade **X** coefficiente moltiplicatore per tipologia di occupazione **X** metri quadrati o metri lineari

## **b) MODALITA' DI CALCOLO DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO**

Per le occupazioni permanenti di sottosuolo e soprasuolo con cavi, condutture e manufatti, effettuate da privati, la **TARIFFA BASE ANNUA** per metro quadrato è pari a € **10,8760**

### 1. COEFFICIENTI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE (art.6 comma 3):

- Categoria Prima: Coefficiente 1 (Comprende strade del centro abitato e di primaria importanza)
- Categoria Seconda: Coefficiente 0,5 (Comprende strade limitrofe al centro abitato)

### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati ed è determinato nel modo seguente:

**CANONE = tariffa base X coefficiente classificazione delle strade X metri quadrati**

Per cavi e condutture, ai fini del calcolo Cosap, i mq sono determinati moltiplicando la lunghezza x il diametro, in ogni caso il diametro considerato non può essere inferiore a ml. 0,25

L'ammontare complessivo del canone dovuto da chi pone in essere una simile tipologia di occupazione, non può essere inferiore a Euro 100,00 per ogni condotta/innesto. (art.10 comma 8)

Per le occupazioni permanenti di sottosuolo e soprasuolo con cavi e condutture e linee aeree effettuate da **aziende di erogazione di pubblici esercizi** e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la **TARIFFA BASE ANNUA** per ogni utente è pari a € **0,7746**

**CANONE = tariffa base X numero utenze**

L'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia, da chi pone in essere una simile tipologia di occupazione, non può essere inferiore a Euro 516,4568=. (art.10 comma 7)

### c) MODALITA' DI CALCOLO DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la **TARIFFA BASE ANNUA** per metro quadrato o metro lineare è pari a € **2,9334**

#### 1. COEFFICIENTI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE (art.6 comma 3):

- Categoria Prima: Coefficiente 1 (Comprende strade del centro abitato e di primaria importanza)
- Categoria Seconda: Coefficiente 0,5 (Comprende strade limitrofe al centro abitato)

#### 2. COEFFICIENTI DI CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DURATA (art.8 comma 2)

- Fino a 14 gg. Coefficiente 0,5
- Oltre a 14 gg. Coefficiente 0,3
  
- Se si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno (art.6 comma 2) Coefficiente 1,2

#### 3. COEFFICIENTI DI CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA TIPOLOGIA DELL'OCCUPAZIONE (art. 8 commi 3-10)

- Occupazione con tende o simili Coefficiente 0,3
- Occupazione effettuate in occasione di Fiere e festeggiamenti con l'esclusione Di quelle realizzate con installazione di Attrazioni, giochi e divertimenti dello Spettacolo viaggiante Coefficiente 1,2
- Occupazione effettuate con installazione Di attrazioni, giochi e divertimenti dello Spettacolo viaggiante Coefficiente 0,2
- Occupazione effettuate in occasione di Attività edilizia Coefficiente 0,4
- Occupazione effettuate in occasione di Manifestazione politiche, culturale e sportive Coefficiente 0,1
- Occupazione effettuate da venditori ambulanti, Pubblici esercizi e da produttori agricoli che Vendono direttamente il loro prodotto Coefficiente 0,5
- Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo con condutture, cavi
  - ✓ occupazioni inferiori al chilometro lineare e non superiore a 30 giorni Coefficiente 1
  - ✓ occupazioni superiori al chilometro lineare e non superiore a 30 giorni Coefficiente 1,5
  - ✓ occupazioni di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni. Coefficiente 1,3
  - ✓ occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni. Coefficiente 1,5
  - ✓ occupazioni di durata maggiore a 180 giorni Coefficiente 2

- Altre occupazioni , non rientranti nelle sopraelencate tipologie Coefficiente 1

### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari ed è determinato nel modo seguente:

**CANONE** = tariffa base **X** coefficiente classificazione delle strade **X** coefficiente moltiplicatore per tipologia di occupazione **X** metri quadrati o metri lineari **X** i giorni di occupazione

Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 10, che si protraggano per almeno 20 giorni non consecutivi la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,5.  
Tale coefficiente è cumulabile con quelli di cui ai commi precedenti

## **Allegato 4 (art.8 comma 10)**

### **MODALITA' DI CALCOLO DELLA CANONE PER OCCUPAZIONI EFFETTUATE A TITOLO DI SPUNTA**

#### **DESCRIZIONE**

- Tutte le occupazioni effettuate a titolo di spunta ai sensi dell'art. 2 Regolamento Commercio su aree pubbliche

#### **TARIFFE**

Euro 25,00 per ogni occupazione